

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI TIROCINI

TRA

- L'**Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari**, con sede legale in Cagliari, nella Via Ospedale n. 54, c.a.p. 09124, Cod. Fisc. 03108560925, di seguito denominata anche A.O.U. o Azienda o Soggetto Ospitante, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Chiara Seazzu;

E

- La **Scuola Lombarda di Psicoterapia**, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia a indirizzo Cognitivo-Neuropsicologico, di seguito denominata anche Soggetto Promotore o Proponente, con sede a Retorbido, Padova e Arezzo, sede legale Magellano S.c., Via Emilia 182, 15057 Tortona (AL) rappresentata dal Legale Rappresentante Prof. Davide Liccione, nella sua qualità di Direttore della Scuola;

PREMESSO CHE

- la Legge n. 196 del 24.06.1997 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge n. 1859 del 31.12.1962;

- il Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25.03.1998 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti;

- il D.M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori

	<p>conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25.03.1998;</p> <p>- il D.M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 5, attività formative relative agli stage ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;</p> <p>- l'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le Scuole di Psicoterapia riconosciute sono equiparate alle Scuole di Specializzazione Universitarie;</p> <p>- che, ai sensi degli articoli n. 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle Scuole in Psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionato col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;</p> <p>- che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n.</p>	

509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto Promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta;

- con Deliberazione n. 1055 del 20.08.2021 l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari ha approvato il Regolamento aziendale sui tirocini di formazione e orientamento curriculari ai sensi dell'art. 18 della Legge 24/06/1997 n. 196 e del D.M. 25/03/1998 n. 142.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premessa

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La convenzione, al fine di snellire l'iter relativo all'attivazione dei singoli tirocini, disciplina la possibilità che gli studenti del Soggetto Promotore frequentino le strutture dell'Azienda per lo svolgimento di tirocini curriculari nell'ambito del percorso formativo previsto dai corsi da essi frequentato.

La presente convenzione non comporta alcun obbligo per l'A.O.U. che valuterà ogni richiesta di tirocinio caso per caso.

I tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera D della Legge n. 196 del 24/06/1997 e ss.mm.ii., non costituiscono rapporti di lavoro e non potranno essere utilizzati per la sostituzione del personale.

Art. 3 – Durata

La durata della convenzione è pari ad anni quattro (4). È tassativamente escluso il rinnovo tacito.

Art. 4 – Attivazione dei tirocini e progetto formativo

Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari il D.E.C. della convenzione è il Direttore della S.C. Psichiatria, Prof. Bernardo Carpiniello;

Ogni tirocinio sarà attivato in base di una specifica richiesta del Soggetto Promotore – che dovrà richiamare la presente convenzione – e sarà formalizzato per ciascun tirocinante attraverso un progetto formativo contenente:

- a) il nominativo e i dati anagrafici del tirocinante;
- b) il percorso di studi a cui il tirocinante è iscritto con i riferimenti che ne attestino il riconoscimento da parte delle istituzioni competenti e/o corso di studi nel caso di studente universitario;
- c) i nominativi e i recapiti del tutor del soggetto proponente e del tutor individuato dall'azienda;
- d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza previsti nella struttura dell'Azienda;
- e) gli obblighi del tirocinante, del Soggetto Promotore e dell'Azienda;
- f) le strutture (sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
- g) gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e della polizza assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile.

Il progetto formativo dovrà essere redatto dal soggetto promotore e dovrà essere sottoscritto dal tutor individuato dall'azienda e dal tirocinante per accettazione.

Art. 5 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;

b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento vigente per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito agli assistiti e alle procedure lavorative e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

e) rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dal Piano nazionale per la prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012 e successivi decreti attuativi);

f) partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico - organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo;

g) comunicare l'eventuale interruzione del tirocinio in qualsiasi momento dandone informazione scritta ai relativi tutor.

Art. 6 – Rimborso spese

Per attività di tirocinio curriculare rivolte ad allievi di soggetti proponenti privati riconosciuti, dovrà essere previsto un contributo economico a titolo di rimborso spese a favore dell'Azienda, nella sua qualità di soggetto

ospitante; il rimborso è quantificato sulla base del costo orario dello straordinario previsto dal C.C.N.L. di riferimento del tutor individuato per ogni ora di attività svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Non è previsto alcun rimborso spese a favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari nel caso in cui i tirocinanti siano dipendenti a tempo indeterminato della stessa e l'attività di tutoraggio sia effettuata da un Direttore di Struttura Complessa della medesima Azienda.

Art. 7 – Attestato di tirocinio

L'attività svolta dal tirocinante verrà valutata in itinere e a fine periodo dal tutor individuato dall'Azienda attraverso una scheda di valutazione condivisa con il Soggetto Promotore.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, al termine del tirocinio, l'Azienda rilascerà al tirocinante - che avrà completato l'80% del periodo di tirocinio - un'attestazione dei risultati, specificando le competenze acquisite durante il tirocinio.

Art. 8 – Prevenzione e sicurezza

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il tirocinante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al riguardo il soggetto proponente garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del tirocinante nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso.

Sono inoltre a carico del Soggetto Promotore la formazione sulla sicurezza,

generale e specifica per la mansione, con l'impegno di fornire preventivamente attestazione dell'avvenuta formazione e programma dei corsi, mentre sarà cura dell'Azienda effettuare l'eventuale formazione aggiuntiva (su rischi specifici non preventivabili e la formazione sulla gestione delle emergenze proprie dell'Azienda).

Il tirocinante è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell'Azienda che provvederà a garantirne la conoscenza.

Art. 9 – Sorveglianza sanitaria

L'avvio della frequenza presso l'Azienda è subordinato all'avvenuta validazione da parte del medico competente dello stesso, della certificazione di idoneità sanitaria del tirocinante.

Nel caso di tirocinanti che devono svolgere le attività all'interno di unità operative assistenziali, unitamente al giudizio di idoneità, dovranno essere certificate l'avvenuta vaccinazione per epatite B, morbillo – parotite – rosolia - varicella, nonché IgG per questi agenti virali e Test Mantoux non antecedente a 24 mesi.

Art. 10 – Responsabilità, coperture assicurative e comunicazioni

L'Azienda si intende sollevata e indenne da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità civile derivante dall'effettuazione dei tirocini, per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone, animali o cose e per eventuali conseguenti richieste di indennizzo e/o risarcimento danni nei confronti della stessa Azienda, nessuna esclusa.

Il Soggetto Promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato - codice posizione INAIL 3144) nonché per la responsabilità civile.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della struttura ospitante purché rientranti nel progetto formativo e preventivamente autorizzate. Gli estremi della polizza vengono riportati in dettaglio all'interno del progetto formativo.

È a carico del Soggetto Promotore dare tempestiva comunicazione all'INAIL dell'incidente occorso al tirocinante.

Per quanto attiene alla responsabilità civile, si precisa che il Soggetto Promotore assicura presso compagnie assicurative operanti nel settore gli studenti per i danni da essi arrecati a terzi, in relazione allo svolgimento della loro attività di formazione mentre operano fuori sede.

L'Azienda e il Soggetto Promotore si impegnano ad effettuare tutte le comunicazioni riguardanti il tirocinio alle quali siano tenuti in base alla normativa vigente.

Art. 11 – Risoluzione della convenzione e recesso

In tema di risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1453 e ss. del Codice civile.

Ai sensi dell'art. 21 *sexies* della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, l'A.O.U. si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dalla convenzione, previa formale comunicazione al Soggetto Promotore con preavviso non inferiore a 30 giorni.

Art. 12 – Clausola anti pantouflage

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 – ter, del D.lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii. Il Soggetto Promotore dichiara che negli ultimi tre anni dalla cessazione del rapporto di cui in appresso non ha concluso contratti di lavoro, autonomo o subordinato, ovvero aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti che nel triennio antecedente alla cessazione del relativo rapporto di pubblico impiego abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni.

Art. 13 – Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 3 e 17 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e del Codice di Comportamento integrativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, il proponente e, per suo tramite, i Tirocinanti si impegnano, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.

Per quanto sopra, il Legale Rappresentante dichiara di averne preso visione prima della sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) si fa presente che il trattamento dei dati personali, svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire, nel rispetto dei principi del GDPR, sia per finalità correlate alla presente convenzione, sia per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, e comunque per

finalità di interesse pubblico e per adempiere obblighi legali. Ai sensi della L. 69/2009, del D.lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, i dati raccolti potranno essere trattati e diffusi in forma di pubblicazione sul sito internet dell'A.O.U., sia nell'albo pretorio che nella sezione "amministrazione trasparente", per ragioni di pubblicità e trasparenza. e, comunque, comunicati a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della normativa vigente. Il conferimento dei dati personali, incluse le categorie particolari di dati e i dati giudiziari, è obbligatorio al fine dell'effettuazione delle verifiche sul contenuto delle dichiarazioni rese così come previsto dalla normativa di settore. I dati in argomento potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate e tenuto conto delle specifiche competenze e funzioni, ad altre strutture dell'Azienda, all'Autorità Nazionale anticorruzione e ad altri soggetti enti in forza di specifiche disposizioni di legge, nonché agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne dovessero fare richiesta. I dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea e non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'esecuzione della convenzione e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

In base all'articolo 15 e seguenti del GDPR gli interessati possono esercitare (mediante richiesta al titolare) in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro

trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), quale autorità di controllo, e il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria.

Il promotore acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità legate all'esecuzione del presente atto e dichiara di aver preso visione dell'informativa.

Art. 15 – Riservatezza

Il Soggetto Promotore deve garantire che i Tirocinanti prestino l'attività con correttezza e buona fede e si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali venga in possesso e comunque a conoscenza nell'esecuzione dei lavori.

Il Soggetto Promotore e i Tirocinanti sono comunque obbligati in solido a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione della convenzione, secondo quanto previsto dal codice per la protezione dei dati personali.

Il proponente è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

L'eventuale accertamento della divulgazione dei dati di cui al precedente capoverso comporta la facoltà dell'A.O.U. di risolvere la presente convenzione senza alcun preavviso, fatto salvo il risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Azienda.

Art. 16 – Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente convenzione saranno demandate all'autorità giurisdizionale competente.

Foro competente è quello di Cagliari.

Art. 17 – Spese

Sono a carico del promotore tutte le spese del presente atto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. Le spese per l'imposta di bollo da assolvere in modalità virtuale ed ogni altra inerente sono per intero a carico del Soggetto Promotore, senza diritto di rivalsa. Le parti si riservano di procedere alla registrazione fiscale della presente convenzione solo in caso d'uso.

Art. 18 – Elezione di domicilio

Per l'esecuzione del presente atto e per ogni altro effetto di legge, le parti eleggono domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 c.c. e dell'art. 30 del c.p.c., come segue:

- l'A.O.U. presso la propria sede ubicata in Cagliari (c.a.p. 09124), nella Via Ospedale n. 54;

- il Soggetto Promotore presso l'indirizzo risultante dalla presente scrittura con l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Azienda qualsivoglia variazione.

Le parti concordano che le comunicazioni tra di esse saranno valide ed efficaci anche se effettuate a mezzo posta elettronica.

Art. 19 – Norma di chiusura e rinvio

Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che tutte le condizioni e le

clausole o gli elementi di clausola della presente scrittura sono stati oggetto di trattativa individuale.

Per quanto compatibili, si rimanda al regolamento aziendale approvato con Deliberazione n. 1183 del 18 novembre 2019, alle norme del Codice civile, alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000, del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate.

Per l'Azienda Ospedaliero

Per la Scuola Lombarda

Universitaria di Cagliari

di Psicoterapia

Il Direttore Generale

Il Rappresentante Legale

Dott.ssa Chiara Seazzu

Prof. Davide Liccione